

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650 Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.61 DEL sei maggio duemiladiciannove

O G G E T T O : AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PATROCINIO, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI BELLIZZI IN UN RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 12,35 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
DELL'ANGELO Bruno	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PRESO ATTO CHE:

- 1) con avviso di accertamento protocollo n. 49 relativo a lmu 2015 e intestati a omissis...il Comune di Bellizzi: 1) contestava...omissis; 2) osservava...omissis...; 3) precisava...omissis...; 4) allegava...omissis...;
- 2) l'importo totale comprendente la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi (calcolati alla data di emissione degli atti) ammonta ad Euro 11.642,00;
- 3) il contribuente sunnominato proponeva ricorso avverso i citati provvedimenti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza a lui sfavorevole:
- 4) avverso tale sentenza il contribuente presentava appello presso la Commissione Tributaria Regionale della Campania;
- 5) il Giudice di secondo grado con sentenza n. 3188/2018, pubblicata in data 19/12/2018, ha respinto l'appello proposto dal contribuente;
- 6) visto il ricorso alla Corte di Cassazione del 02/05/2019 presentato dall'avvocato...omissis per conto del suddetto contribuente (protocollo del nostro Ente n. 8136 del 02/05/2019);

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detto incarico trattandosi di patrocinio in Cassazione;
- una tardiva, infruttuosa o mancata difesa può arrecare grave pregiudizio patrimoniale all'Ente;
- il Responsabile dell' Area Entrate e Risorse ha manifestato, pertanto, la necessità di affidare i suddetti contenziosi ad un professionista esterno che assuma la rappresentanza in giudizio dell'Ente mediante convenzione al fine di sostenere le proprie ragioni nei procedimenti in corso;
- l' Ente dispone di una short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni che viene aggiornata ogni anno come da delibera di G. C. n. 25 dell'11.02.2015
- con determina n. 682 del 16.07.2018 è stato approvato l' ultimo elenco di professionisti che si aggiungono alla suddetta short list al fine di un eventuale affidamento in economia di incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune di Bellizzi innanzi all' autorità giudiziaria, in esecuzione della delibera di G. C. n. 50 del 19.04.2018;

- l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

TENUTI PRESENTI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

RITENUTO di dover tutelare gli interessi dell'Ente e di autorizzare pertanto il Sindaco pro-tempore a stare in giudizio presso la Corte di Cassazione per conto del Comune di Bellizzi;

RITENUTA necessaria, nell'interesse e per la tutela di quest'Ente, la nomina di un legale di fiducia che possa costituirsi innanzi alla Suprema Corte avverso il suddetto ricorso;

CONTATTATO l'avvocato Giuseppe D'Amico di Salerno (esperto tributarista, iscritto all'Albo degli avvocati a far data dal 12/2/1999 e all'Albo speciale dei Cassazionisti a far data dal 27/5/2011) che dall'esame della posizione ha ritenuto esistere valide ragioni per resistere

RITENUTO, quindi, che il suddetto avvocato può agire nella difesa dell'Ente nella causa in oggetto considerando anche il fatto che lo stesso avvocato sta difendendo il Comune di Bellizzi per un ricorso presso la Corte di Cassazione relativo allo stesso oggetto;

CONSIDERATO che nel caso de quo si tratta di un procedimento avente carattere impellente ed improrogabile per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva con la causa già trattata presso la Corte di Cassazione;

PRESO ATTO:

- della disponibilità accordata, dal medesimo professionista, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale con nota prot. 8724 del 02/05/2019;
- che l'incarico de quo si sostanzia in un rapporto fiduciario, oltre che di competenza professionale che, comunque, l'Amministrazione riconosce al professionista cui conferisce l'incarico;
- che tale strumento è stato già in passato utilizzato, con un notevole contenimento della spesa in materia di affidamenti di incarichi legali;

- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a:
- non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bellizzi, pena la risoluzione della convenzione;

ACQUISITO il prospetto di nota delle competenze (protocollo n. 8724 del 02/05/2019) ammontante a complessivi Euro 6.400 (comprensive di CPA, IVA, ritenuta d'acconto e spese esenti);

CONSIDERATO che la spesa necessaria per il ricorso in Cassazione ammonta ad Euro 6.400,00 (comprensive di CPA, IVA, ritenuta d'acconto e spese esenti) come spesa per l'incarico da affidare all'avvocato Giuseppe D'Amico;

CONSIDERATO che i termini previsti per la notificazione del ricorso rendono necessario richiedere l'immediata esecutività del presente atto;

DATO ATTO che a norma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, sarà cura del Responsabile dell'Area Affari Generali adottare idonea documentazione per assumere l'onere della spesa derivante dalla nomina del difensore esterno;

VISTI:

- gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge del 4.8.2006 n. 248;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di l'affidare l'incarico legale all' avv. Giuseppe D'Amico (esperto tributarista, iscritto all'Albo degli avvocati a far data dal 12/2/1999 e all'Albo speciale dei Cassazionisti a far data dal 27/5/2011), quale rappresentante legale del Comune di Bellizzi, a resistere in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avverso il ricorso presentato dalla ditta...omissis... contro la sentenza n. 3188/2018 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in data 19/12/20187 e depositata in segreteria il 22/02/2019;
- 2) di prevedere la spesa di Euro 6.400,00 (comprensive di CPA, IVA, ritenuta d'acconto e spese esenti) per l'incarico legale;

- di stabilire che il predetto incarico sarà disciplinato da atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema di convenzione approvato con delibera di G. C. n. 50 dell'19/04/2018, che qui si intende per riportato e trascritto;
- 4) di autorizzare il Responsabile dell'Area Entrate e Risorse a sottoscrivere la presente convenzione;
- 5) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposito mandato al professionista sopra indicato;
- 6) di demandare al responsabile dell'AA.GG la predisposizione dell'impegno per la somma di Euro 6.400,00 sul bilancio 2019 e gli adempimenti conseguenziali;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento al predetto legale;
- 8) di dichiarare, ad unanimità dei voti, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

SETTORE: ENTRATE E RISORSE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 493 ☑ GIUNTA

REDATTORE DELLA PROPOSTA: DOTT. GIANFRANCO BASSI

Data: 06/05/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI
PATROCINIO, DIFESA ED ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI BELLIZZI IN UN
RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Per quanto concerne la parere favorevole	regolarità tecnica si esprime
INTERESSATO	Data 06/05/2019	IL RESPONSABILE DOT: GIANFRANCO BASSI
IL RESPONSABILE DELLA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole	
RAGIONERIA	Data 06/05/2019	IL RESPONSABILE Dott. ssa Del Vecchio Annamaria

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 61 DEL 06.05.201



COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650 Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 61 del sei maggio duemiladiciannove

Letto e sottoscritto		
IL PRESIDENTE	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	IL SEGRETARIO GENERALE
Volpe Domenico, Sindaco		dott.ssa Annallsa CONSOLI
Ato/M		

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 07/05/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22/05/2019.

Dalla Residenza Municipale, addì 07/05/2019

IL SEGRETARIO CHIERALE

dott.ssa Annaltsa CONSOL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA!

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 07/05/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Amaliaa Consoli